

STATUTO

IL LIEVITO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VENEZIA VE CORSO DEL POPOLO
46/2

Numero REA: VE - 269998

Codice fiscale: 02976710273

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO SUB. "B" AL N. 20281 DI RACCOLTA	
Statuto	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA	
Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
E' costituita con sede nel Comune di Venezia la Società cooperativa denominata "IL LIEVITO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" .	
Ai sensi dell'art. 2519 c.c., si applicano in quanto compatibili le norme di riferimento delle società per azioni.	
L'Organo amministrativo potrà trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune e potrà altresì istituire altrove succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
Art. 2 (Durata)	
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
TITOLO II	
SCOPO – OGGETTO	
Art. 3 (Scopo mutualistico)	
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso un'attività di gestione in conto proprio e/o conto terzi di servizi socio-sanitari ed educativi anche complementari ai servizi pubblici già esistenti ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge n. 381/91.	
1	

	Contemporaneamente la cooperativa ha lo scopo di fornire ai propri soci	
	occasioni e continuità di lavoro a condizioni migliori di quelle offerte dal	
	mercato.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaura-	
	no con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata	
	o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge ovvero in qualsia-	
	si altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento	
	delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito rego-	
	lamento approvato ai sensi della Legge 03.04.2001 n.142 e successive	
	modifiche ed integrazioni.	
	La Cooperativa si avvarrà prevalentemente, nello svolgimento delle sue	
	attività, delle prestazioni lavorative dei soci.	
	A parità di apporto quantitativo e qualitativo di lavoro sarà rispettato il prin-	
	cipio di parità di trattamento degli stessi.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali grazie all'apporto	
	dei soci lavoratori e mediante il coinvolgimento delle risorse della comu-	
	nità, e in special modo dei volontari, fruitori dei servizi ed Enti con finalità	
	di solidarietà sociale, attuando in questo modo, l'autogestione responsabi-	
	le dell'impresa.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'arti-	
	colo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre	
	determinati, la Cooperativa ha come oggetto:	
	Organizzare e gestire, sia direttamente che in collaborazione con altri or-	
	2	

	ganismi, iniziative a carattere socio-culturale, ludico-educativo, turistico, ri-	
	creativo, ecc.,tendenti a sviluppare lo spirito di solidarietà;	
	* Progetti educativi e riabilitativi rivolti a minori anche portatori di handicap	
	presenti in alcune comunità alloggio o negli asili gestiti dalla stessa Coo-	
	perativa.	
	* Promozione alla genitorialità ed alla famiglia attraverso il sostegno prati-	
	co e psicologico alle diverse tipologie di famiglie che caratterizzano la	
	realtà odierna, con particolare attenzione alle famiglie mononucleari ed al-	
	la formazione dei genitori in luoghi educativi per i bambini come: asili nido,	
	ludoteche, ovvero spazi in cui genitori e figli possono riscoprire il dialogo e	
	l'importanza del gioco.	
	* Conduzione e gestione di pensionati, ostelli, case di accoglienza, strut-	
	ture ricettive di qualsiasi natura, fornendo tutti i servizi inerenti e conse-	
	guenti a tale attività.	
	* Custodia di chiese, patronati e strutture simili adibite ad attività parroc-	
	chiale.	
	* Assistenza polivalente anche domiciliare per pulizia e riassetto locali, la-	
	vaggio e stiratura biancheria, servizi di cucina e simili.	
	* Servizio di sostegno educativo a minori stranieri, a ragazzi in messa alla	
	prova o segnalati dai comuni, ospitati in comunità alloggio.	
	* Gestione di servizi socio-sanitari;	
	* Gestione su concessione degli enti proprietari pubblici e/o privati, di	
	mense (scolastiche, aziendali o di quartiere),campeggi, centri culturali as-	
	sistenziali e ricreativi, centri sportivi;	
	* Raccolta ed elaborazione dati concernenti inchieste statistiche di pubbli-	
	3	

	co interesse relative al campo urbanistico, economico, anagrafico, sanitario	
	e alla condizione sociale dei cittadini;	
	* Organizzazione di incontri, dibattiti ed altri movimenti di sensibilizzazione socio-politica e culturale sul tema della emarginazione, ed eventuali iniziative di solidarietà sociale in situazioni di disagio sociale.	
	* Realizzare attività di ricerca, sensibilizzazione e di promozione sui tematiche e/o aspetti concernenti le attività sopra definite anche attraverso pubblicazioni (articoli, quaderni, libri ecc.) e strumenti multimediali;	
	* Incentivare l'inserimento dei propri soci nei servizi di assistenza, anche domiciliare, pubblica e privata.	
	* Organizzare i propri soci nell'assistenza domiciliare alle famiglie.	
	* Offrire, tramite i propri soci, assistenza a domicilio agli anziani, handicapati emarginati anche in caso di degenza presso ospedali, casa di cura, di soggiorno e luoghi di villeggiatura;	
	* Promuovere e gestire corsi di formazione culturale, sociale e professionale, lezioni conferenze, senza scopo di lucro, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci e favorire anche la migliore collaborazione dei membri del nucleo familiare ove sono chiamati ad operare e dei volontari che prestino il loro aiuto nei servizi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui svolgimento è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonchè potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte	
	4	

	le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e	
	finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o co-	
	munque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, com-	
	presa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed im-	
	pianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e parteci-	
	pazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività ana-	
	loghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta	
	della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riser-	
	vata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, apposi-	
	tamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.	
	La Cooperativa inoltre, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da	
	apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed ef-	
	fettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa	
	qualsiasi attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o per il potenziamento aziendale nonchè adottare procedu-	
	re di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammoder-	
	namento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali nor-	
	me modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari	
	secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.	
	Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate	
	dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	5	

	Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al mi-	
	nimo stabilito dalla legge.	
	Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diventa inferiore a	
	quello stabilito per legge esso deve essere integrato, nel termine massi-	
	mo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere po-	
	sta in liquidazione.	
	I soci cooperatori:	
	* concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli	
	organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione	
	dell'impresa;	
	* partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni	
	concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi	
	produttivi dell'azienda;	
	* contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al ri-	
	schio d'impresa, ai risultati economici e alla decisione sulla loro destina-	
	zione;	
	* mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazio-	
	ne al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle presta-	
	zioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contri-	
	buire al raggiungimento degli scopi sociali e che, avendo compiuto il 18°	
	anno di età, esercitano l'arte o il mestiere attinenti alla natura dell'impresa	
	sociale o, comunque, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale possono direttamente partecipare ai lavori	
	6	

	dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo	
	sviluppo in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile.	
	Possono altresì assumere la qualifica di soci i volontari che desiderano	
	prestare la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in un'ap-	
	posita sezione del libro dei soci e può essere loro corrisposto soltanto il	
	rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ai sensi	
	dell'art. 2 della legge 08/11/91 n. 381. I soci volontari non possono supe-	
	rare la percentuale di compagine sociale prevista dalle legge 08/11/91 n.	
	381 ed eventuali modifiche o integrazioni. I soci cooperatori partecipano ai	
	risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.	
	Possono, altresì, essere soci gli organismi dotati di personalità giuridica,	
	gli Enti e le Associazioni che si riconoscono nelle finalità e negli obiettivi	
	della Cooperativa.	
	E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel	
	numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.	
	Per tutti i soci della Cooperativa, il domicilio degli stessi è quello risultante	
	dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio, ha effetto dopo	
	trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio im-	
	prese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valuta-	
	zione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva	
	e accertata concorrenza con gli interessi e gli scopi della Cooperativa.	
	Per la figura del socio lavoratore si applicano, in particolare, le disposizio-	
	ni di cui alla legge 03.04.2001 n.142 e successive modifiche ed integra-	
	7	

	zioni.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi	
	dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disci-	
	plinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso	
	superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'inte-	
	resse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro forma-	
	zione, soggetti in grado di concorrere e/o contribuire al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fis-	
	sata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione, mai peraltro	
	superiore a cinque anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle	
	deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresenta-	
	re altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti	
	nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui	
	agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il	
	socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi mo-	
	mento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di al-	
	meno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	8	

	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale ca-	
	tegoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del	
	suo inserimento nell'impresa;	
	c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine so-	
	cietaria;	
	d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale	
	categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima	
	del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei	
	diritti spettanti ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci	
	ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei	
	mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Or-	
	gano amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti per	
	l'ammissione a socio ordinario.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60	
	giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la delibera-	
	zione di esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo	
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di perso-	

	na fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita,	
	codice fiscale;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale	
	e delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non	
	dovrà comunque essere nè inferiore né superiore al limite fissato dalla	
	legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente	
	statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbi-	
	trale contenuta negli artt. 42 e seguenti del presente statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei pre-	
	cedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di	
	ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede le-	
	gale, l'atto costitutivo e lo statuto, codice fiscale e/o partita Iva;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al prece-	
	dente art. 5 e tenuto conto che l'ammissione a socio è finalizzata allo	
	svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipa-	
	zione del socio all'attività della Cooperativa, e che inoltre l'ammissione de-	
	ve essere sempre coerente con le capacità della Cooperativa di soddisfa-	
	10	

	re gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di	
	medio e lungo periodo, delibera sulla domanda secondo criteri non discri-	
	minatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deli-	
	berazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli inte-	
	ressati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori,	
	chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni	
	dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non apposi-	
	tamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo	
	stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci	
	sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo ammini-	
	strativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria	
	della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di	
	11	

	approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali;	
	c) all'effettuazione del lavoro assegnato loro dalla Cooperativa in ragione	
	della necessità della stessa, ad eccezione dei soci sovventori.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultan-	
	te dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30	
	(trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi	
	con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è	
	persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il so-	
	cio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla	
	Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni	
	dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono	
	darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevi-	
	12	

	mento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le mo-	
	dalità previste ai successivi artt. 43 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comuni-	
	cazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effet-	
	to con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e,	
	in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Or-	
	gano amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'ef-	
	fetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che	
	nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mu-	
	tualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo	
	accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per a-	
	deguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di al-	
	meno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni	
	sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi tito-	
	13	

	lo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperati-	
	va, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;	
	f) quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa;	
	g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per delitti o,	
	comunque, per reati infamanti oppure specifici professionali;	
	h) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla coopera-	
	tiva, ovvero foemnti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli;	
	i) che ha raggiunto i limiti di età per avere diritto alla pensione di vecchiaia	
	o nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare al lavoro.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	
	Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 44 e seguenti, nel termine di 60 (ses-	
	santa) giorni dalla comunicazione, previo tentativo di conciliazione di cui	
	all'art. 43. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risol-	
	uzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a	
	cura degli Amministratori.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comu-	
	nicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle a-	
	zioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successi-	
	vo art. 26, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del	
	14	

	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-	
	tamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno dirit-	
	to di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra i-	
	donea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 180 (centottanta) giorni dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di	
	fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 commi 2 e 3 del codice	
	civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano	
	nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo	
	amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di	
	cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sen-	
	si dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante	
	comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di	
	ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divi-	
	15	

	sione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previ-	
	ste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno so-	
	lo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità	
	dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci re-	
	ceduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia sta-	
	to richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto o-	
	perativo.	
	Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla	
	riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) e), g) e h) so-	
	no obbligati al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale pe-	
	nale, ove determinata nel regolamento.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle azioni o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal	
	rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposi-	
	to regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche forn-	
	te anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il	
	pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il re-	
	cesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	16	

	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei li-	
	miti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la So-	
	cietà gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, pos-	
	sono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 del-	
	la legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni	
	in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del	
	valore di euro 200,00 (duecento virgola zero zero) ciascuna.	
	La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codi-	
	ce civile.	
	Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasio-	
	ne della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sotto-	
	scritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo ammini-	
	strativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio	
	che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne	
	altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	17	

	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo ammi-	
	nistrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi	
	entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere discipli-	
	nata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono es-	
	sere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrati-	
	vo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi at-	
	tribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può	
	essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividen-	
	do previsto per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari del-	
	le azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in rela-	
	zione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assem-	
	blea nella delibera di emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spet-	
	tanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovven-	
	tori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato	
	dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e	
	18	

	il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della	
	precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capi-	
	tale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto	
	tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori	
	il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata	
	del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni	
	a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	AZIONI DI PARTECIPAZIONE	
	Art. 21 (Azioni di partecipazione cooperativa)	
	Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure	
	di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammoderna-	
	mento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.	
	In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperati-	
	va, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e	
	privilegiate nella ripartizione degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un	
	ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del	
	patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato pres-	
	19	

	so il Ministero delle Attività Produttive.	
	Il valore di ciascuna azione è di euro 200,00 (duecento virgola zero zero).	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura	
	non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.	
	All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione coope-	
	rativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azio-	
	ni, per l'intero valore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta	
	riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa,	
	se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessi-	
	vo delle altre azioni.	
	L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazio-	
	ne cooperativa, determina:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;	
	- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati	
	dall'Assemblea;	
	- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione coo-	
	perativa, nonchè per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste i-	
	nopate.	
	Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remu-	
	nerazione massima maggiorata di 2 (due) punti rispetto a quella dei soci	
	cooperatori.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:	
	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termi-	
	ni previsti in sede di emissione;	
	20	

	b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle di-	
	sposizioni ad essi applicabili.	
	Art. 22 (Assemblea speciale)	
	L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperati-	
	va, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le As-	
	semblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata	
	dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comu-	
	ne, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da al-	
	meno un terzo dei possessori dei titoli.	
	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto	
	per ogni azione posseduta.	
	L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti,	
	può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deli-	
	berazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea spe-	
	ciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione coope-	
	rativa nei confronti della Società.	
	Art. 23 (Recesso)	
	Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso	
	spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito	
	dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 24 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	21	

	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da azioni del	
	valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero). Le azioni	
	complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere supe-	
	riori ai limiti di legge; ai sensi dell'art. 2346 c.c. comma uno, le azioni non	
	sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'e-	
	sercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al libro dei soci;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per	
	il potenziamento aziendale;	
	3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperati-	
	va;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 26 e con	
	il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o e-	
	sclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale	
	né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 25 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né	
	essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli	
	Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne	
	22	

	comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata fornendo,	
	con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comu-	
	nicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione	
	e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requi-	
	siti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 26 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al giorno 31 (trentu-	
	no) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla re-	
	dazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bi-	
	lancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella	
	relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al	
	bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al minimo di leg-	
	23	

	ge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, almeno nella misura minima	
	prevista dalla legge;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condi-	
	zioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codi-	
	ce civile per le cooperative a mutualità prevalente;	
	e) ad eventuali riserve indivisibili ai sensi dell'art. 2545-ter c.c..	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le desti-	
	nazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppu-	
	re a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi	
	ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le	
	cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti fi-	
	nanziari dei soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci fi-	
	nanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Art. 27 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può	
	appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo con-	
	sentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sul-	
	la destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più	
	24	

	delle seguenti forme:	
	* erogazione diretta;	
	* aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;	
	* emissione di strumenti finanziari.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata conside-	
	rando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Co-	
	operativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regola-	
	mento.	
	Tale regolamento deve essere predisposto dagli amministratori tenendo	
	conto di uno o più dei seguenti criteri:	
	a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) la qualifica/professionalità;	
	c) i compensi erogati;	
	d) il tempo di permanenza nella cooperativa;	
	e) la tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) la produttività.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 28 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato;	
	d) il Revisore contabile, se nominato.	
	Art. 29 (Assemblee)	
	25	

	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R.	
	o a mano, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della pri-	
	ma e della seconda convocazione che deve essere fissata in un giorno di-	
	verso da quello della prima. I soci che hanno comunicato il numero di fax	
	o l'indirizzo di posta elettronica riceveranno l'avviso con tali mezzi.	
	In ogni caso l'avviso deve pervenire al socio almeno otto giorni prima del-	
	l'assemblea.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si re-	
	puta validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i	
	soci con diritto di voto e partecipa all'assemblea la maggioranza degli Am-	
	ministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia in tali ipotesi cia-	
	scuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui	
	quali non si ritenga sufficientemente informato. Rimane l'obbligo di cui al-	
	l'ultimo comma dell'art. 2366 del C.C..	
	Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabi-	
	lendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonchè sui	
	voti spettanti secondo i conferimenti;	
	3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;	
	4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni	
	di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi plu-	
	riennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;	
	26	

	5) procede alla nomina degli Amministratori;	
	6) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Colle-	
	gio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;	
	7) determina la misura dei compensi da corrispondere ad Amministratori,	
	Sindaci, revisore contabile o società di revisione;	
	8) approva i regolamenti interni;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla leg-	
	ge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo am-	
	ministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti	
	che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a	
	tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scrit-	
	ta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e	
	comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui	
	quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Ammini-	
	stratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria, con la pre-	
	senza di un notaio, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni	
	dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.	
	Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è re-	
	27	

	golarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più u-	
	no dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è	
	regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rap-	
	presentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in	
	assemblea al momento della votazione, su tutti gli oggetti posti all'ordine	
	del giorno.	
	Art. 32 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano	
	salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. In ogni caso il voto deve es-	
	sere sempre riconducibile (art 2375 c.c. 1° comma).	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa ma	
	potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 33 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro	
	dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versa-	
	menti delle azioni sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	della sua partecipazione; i soci persone giuridiche hanno un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega	
	scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla	
	medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Am-	
	28	

	ministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.	
	Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea e verbalizzazione)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in	
	sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla per-	
	sona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina	
	del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in	
	allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il ri-	
	sultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazio-	
	ne dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere	
	riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del	
	giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un	
	notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari	
	per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazio-	
	ne. Il verbale delle deliberazioni dell'assemblea deve contenere quanto	
	previsto dall'art. 2375 c.c.	
	All'assemblea può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante	
	della Confcooperative, unione provinciale di Venezia, alla quale la Coope-	
	rativa aderisce.	
	Art. 35 (Consiglio di amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto	
	da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) eletti dall'As-	
	29	

	sembrea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta	
	tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche.	
	Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ulti-	
	mo esercizio del loro mandato.	
	Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente, qualora	
	non vi provveda l'assemblea.	
	Non possono venire eletti per un numero di mandati consecutivi superiori	
	a quelli previsti dalla legge.	
	Art. 36 (Compiti degli Amministratori)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la ge-	
	stione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzio-	
	ni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei	
	poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei	
	suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei	
	suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità	
	di esercizio della delega.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Ammi-	
	nistratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e	
	sulla sua prevedibile evoluzione, nonchè sulle operazioni di maggior rilie-	
	vo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e	
	30	

	dalle sue controllate.	
	Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda	
	da almeno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata o a	
	mano, fax o e-mail da spedirsi/consegnarsi non meno di 5 giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli	
	Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno	
	prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga	
	la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 38 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in cari-	
	ca devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei	
	mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea	
	deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il	
	quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In	
	caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione	
	è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostitu-	
	zione.	
	31	

	Art. 39 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e	
	ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, senti-	
	to il parere del Collegio sindacale se nominato, determinare il compenso	
	dovuto agli Amministratori tenendo conto dei particolari compiti attribuiti	
	ad alcuno di essi.	
	Art. 40 (Rappresentanza)	
	Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Coo-	
	perativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a	
	riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni	
	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e	
	passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e am-	
	ministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attri-	
	buiti spettano al Vice presidente la cui firma fa fede nei confronti dei terzi	
	dell'assenza o impedimento del Presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà	
	conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammi-	
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vi-	
	genti al riguardo.	
	Art. 41 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque	
	nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'As-	
	semblea.	
	32	

	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assem-	
	blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto	
	della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi inte-	
	gralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito pres-	
	so il Ministero della Giustizia. Qualora il Collegio Sindacale non sia nomi-	
	nato, per l'esercizio del suddetto controllo si dovrà comunque procedere	
	alla nomina di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti al	
	succitato Registro.	
	Se nominato, il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e del-	
	lo statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in partico-	
	lare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabi-	
	le adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercitando	
	altresì il controllo contabile, inoltre, il Collegio Sindacale:	
	a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la	
	regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scrit-	
	ture contabili dei fatti di gestione;	
	b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato	
	corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti	
	eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;	
	33	

	c) esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio d'esercizio e	
	sul bilancio consolidato, ove redatto.	
	Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni e redi-	
	gere, nell'apposito libro, le relazioni sugli accertamenti eseguiti.	
	I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.	
	Art. 42 (Controllo contabile)	
	Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo	
	non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro isti-	
	tuito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società,	
	quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei	
	soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. 1° comma da un revisore	
	contabile o una società di revisione regolarmente iscritti nel registro istitui-	
	to presso il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 43 (Clausola di Conciliazione)	
	Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e i singoli soci, o	
	tra i soci medesimi, in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla	
	validità dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività so-	
	ciale sarà sottoposta a un tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effet-	
	ti dell'art. 38 del D.lgs 5/2003 ora normato dai dd.mm 23/2004 n. 222-223,	
	presso l'organismo promosso da Coonfcooperative, ove costituito, o altro	
	ente abilitato.	
	Art. 44 (Clausola arbitrale)	
	Qualora la conciliazione non abbia a produrre nessun effetto sono devo-	
	34	

	lute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs.	
	n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 45, salvo che	
	non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano	
	ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la	
	qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese	
	quelle di esclusione da socio;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro con-	
	fronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le cate-	
	gorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è con-	
	dizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da	
	parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata	
	accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla	
	carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla e-	
	spressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 45 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000,00 (quindici-	
	mila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della contro-	
	versia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui a-	
	gli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati	
	35	

	dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella	
	cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è co-	
	municata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, com-	
	ma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto	
	dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli	
	Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impu-	
	gnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo	
	arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola	
	volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia	
	necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del	
	termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto	
	del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessa-	
	ria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costi-	
	tuzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.	
	Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla par-	
	te che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 46 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la man-	
	cata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli	
	36	

	Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio quando incida	
	sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 47 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o	
	più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 48 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di parte-	
	cipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalu-	
	tato e dei dividendi eventualmente maturati	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed even-	
	tualmente rivalutato a norma del precedente art. 24, lett. c) e dei dividendi	
	eventualmente maturati;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 49 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per discipli-	
	nare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti	
	lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà ela-	
	borare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approva-	
	37	

	zione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee	
	straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordina-	
	mento e le mansioni dei Comitati tecnici se costituiti.	
	Art. 50 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili	
	annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	È, in ogni caso, fatto divieto alla cooperativa di:	
	- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni	
	postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effetti-	
	vamente versato;	
	- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci coope-	
	ratori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi;	
	- distribuire le riserve fra i soci operatori.	
	Art. 51 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di	
	legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disci-	
	plina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in	
	quanto compatibili, le norme delle società per azioni.	
	F.to Tremante Massimo	
	" Dalla Valle Albano notaio (L.S.)	
	"Copia su supporto informatico conforme all'originale docu-	
	38	